

STATUTO

LA SENTINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC VIA
SANT'ANNA II TRONCO 28

Numero REA: RC - 148393

Codice fiscale: 02107980803

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-02-2008 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 1750 DI REPERTORIO

STATUTO della "COOPERATIVA SOCIALE LA SENTINELLA"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 - E' costituita ai sensi dell'art. 2512 c.c., la Società cooperativa sociale a mutualità prevalente denominata "LA SENTINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con sede in Reggio Calabria.

La Cooperativa sarà iscritta, a cura dell'Organo amministrativo, nell'apposito albo di cui all'art. 2512 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire e sopprimere uffici o succursali, filiali, agenzie o rappresentanze.

Art.2 - La cooperativa ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO- OGGETTO

Art. 3 - La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, nei modi indicati dalla legge n. 381/91, ed è retta con i principi della mutualità, anche ai fini tributari senza scopo di lucro.

Per realizzare lo scopo di cui al comma precedente la cooperativa gestirà servizi sociali, educativi, sanitari, orientati in via prioritaria al superamento di situazioni di disadattamento o di emarginazione con particolare, ma non esclusivo, riferimento al mondo giovanile e ai soggetti tossicodipendenti e alcolisti.

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi ai sensi della lettera a) art. 1 comma 1 della legge n. 381/91:

- programmi terapeutici di riabilitazione personale e sociale per soggetti affetti da sindrome da dipendenza;
- centri diurni ed altre strutture con carattere animativi e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- la fornitura di assistenza sociale ed educativa agli emarginati, creando case-famiglia, gruppi appartamento, comunità alloggio ed ogni altra forma necessaria all'inserimento sociale degli stessi in forma associata o individuale;
- attività di prevenzione, formazione e consulenza;
- la prestazione di servizi di assistenza, cura, trasporto e simili a bambini, anziani ed infermi;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale al fine di renderla più attenta ed accogliente nei confronti delle persone in situazione di disagio;

- il finanziamento e lo sviluppo di cooperative sociali aventi analoghe finalità di promozione umana e di integrazione sociale, in qualsiasi modo realizzate;
- la stipulazione di opportune convenzioni o rapporti operativi con strutture sanitarie e sociali gestite da enti pubblici e da privati, con professionisti e con operatori in genere;
- la fornitura di articoli sanitari, parasanitari e simili;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

Nel rispetto delle norme vigenti, la Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa con l'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

Nel rispetto delle norme di legge la Società potrà, pertanto, effettuare tutte le operazioni economiche, mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o utili per lo svolgimento delle attività d'impresa; potrà ricevere prestiti dai soci secondo le modalità fissate da apposito regolamento; potrà assumere interessenze o partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese cooperative o legate al movimento cooperativo, anche se costituite in forma non cooperativa; potrà aderire ad altri enti od organismi economici, morali, culturali, assistenziali; potrà partecipare con oblazioni a tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare i principi del mutuo soccorso ed i legami di solidarietà, potrà usufruire di tutti i contributi e agevolazioni messi a disposizione dallo Stato, Regioni, Province e Comuni, nonché da Enti Pubblici e Privati e dalla Comunità Europea.

TITOLO III

SOCI

Art. 4 - La Cooperativa intende far partecipare i soci ai benefici della mutualità e della cooperazione, instaurando eventuali rapporti lavorativi in prevalenza con gli stessi.

In tal senso, al fine del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie delle leggi vigenti. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 142 del 3 aprile 2001.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche attraverso l'impiego di terzi non soci, nel rispetto del

criterio di prevalenza di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 5- Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci le persone fisiche che intendano perseguire gli scopi sociali anche attuando scelte di coinvolgimento sociale, tutti coloro che concorrono a sostenere la cooperativa con prestazioni varie di volontariato e non e gli enti collettivi, comunque in numero non superiore ad un terzo del numero complessivo dei soci, che abbiano tra i loro scopi sociali finalità di promozione della persona umana ovvero nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali ai sensi dell'art. 11 della legge 381/91.

Non può essere socio chi abbia interessi contrastanti con quelli della cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 6 - Possono partecipare alla cooperativa anche soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

Art. 7 - Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio delibera il Consiglio di Amministrazione con provvedimento motivato.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza del presente statuto e di accettare le finalità della cooperativa, e nella quale indicare:

a) nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza ed attività svolta;

b) i motivi della richiesta di ammissione.

Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci, in occasione della sua prima successiva comunicazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - I soci sono obbligati al versamento della quota di ammissione, la cui entità è deliberata dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio annuale, alla sottoscrizione ed al relativo versamento della quota sociale, nonché all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 9 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

Art. 10 - Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio che non sia obiettivamente in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Art. 11 - L'esclusione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione nei confronti del socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo e del presente statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte e nei pagamenti di eventuali debiti contratti a qualunque titolo verso la società;
- d) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile, per reati infamanti;
- e) quando senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti o in concorrenza con quelli della cooperativa.
- f) quando, senza giustificati motivi, non adempia agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Art. 12 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza o esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgeranno tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie saranno demandate a tutti gli effetti dell'art. 808 c.p.c., alla decisione del collegio arbitrale, di cui all'art. 36 del presente statuto.

Art. 13 - I soci receduti, decaduti ed esclusi hanno soltanto diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, e comunque in misura mai superiore

all'importo effettivamente versato. Il diritto di rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquidato, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del suddetto bilancio.

Art. 14 - In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso, nel quale si sia verificata la morte.

Art. 15 - Gli eredi del socio dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto. Devono essere rappresentati da un unico delegato alla riscossione. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine di cinque anni dalla data di morte del socio saranno devolute con deliberazione del consiglio di amministrazione ad uno dei fondi indicati nel primo comma dell'art. 15 lettera b).

Art. 16 - Ai soci che prestano attività di lavoro a favore della cooperativa potrà essere fissato un compenso determinato secondo criteri di equità. Apposito regolamento interno, da approvarsi dall'assemblea dei soci, fisserà le norme organizzative e disciplinari del lavoro.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 17 - il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;

b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 17 con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o prevenzioni di oneri futuri;

e) da eventuali oblazioni, contributi, liberalità che pervenissero alla Società.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Art. 18 - L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo

apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio mediante:

- a) erogazione diretta;
- b) aumento proporzionale delle quote detenute da ciascun socio;
- c) emissione di quote di sovvenzione.

Art. 19 - Le quote sono sempre nominative, non possono essere sottoposte a pegno o vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 18 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 2545 quater, comma 2°, codice civile;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 18;
- e) ad eventuale remunerazione - anche attraverso dividendi - del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici, nel rispetto dell'art. 2514 C.C.;

f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione;

g) la restante parte a riserva straordinaria .

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente art. 18, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f) .

Alla Cooperativa comunque è fatto divieto di:

1) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

2) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

3) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Alla Cooperativa è invece fatto obbligo di:

1) devolvere, in caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO V

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 20 - Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 21 - L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. Essa delibera sugli argomenti previsti dal codice civile.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, od entro centoottanta giorni quando particolari esigenze lo richiedano.

Dovrà inoltre essere convocata quando ne faranno richiesta scritta diretta al Consiglio di Amministrazione almeno due quinti dei soci.

Art. 22 - Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che sono iscritti almeno da tre mesi nel libro dei soci.

La convocazione dell'assemblea è fatta con lettera, con-

segnata anche a mano, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi a ciascun socio al domicilio risultante dal libro dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione può essere indicata la data della eventuale seconda convocazione.

Art. 23 - Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Art. 24 - I soci possono farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione e delle deleghe. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Non possono essere delegati i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci.

Art. 25 - L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione salvo che, su richiesta di almeno cinque soci, l'assemblea elegga altro a presiederla.

Quando non è presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione il presidente è eletto dall'assemblea.

Il medesimo presidente provvede alla nomina del segretario dell'assemblea; il segretario può anche essere un socio.

L'assemblea su proposta del presidente può nominare scrutatori.

Art. 26 - Le assemblee, sia ordinaria che straordinarie, sono valide in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, e debbono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 27 - Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano. Dovranno farsi per appello nominale o per acclamazione a seconda che l'assemblea lo deliberi a maggioranza. Le nomine alle cariche sociali, sono fatte a maggioranza relativa, salvo che avvengano per acclamazione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 28 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre consiglieri.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. I componenti il consiglio di amministrazione non hanno diritto a compenso salvo diversa deliberazione assembleare; in ogni caso ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio. In caso di dimissioni di un consigliere o del presidente del consiglio di amministrazione decade l'intero consiglio e l'assemblea provvede al rinnovo dell'organo amministrativo.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente con lettera da spedirsi, o recapitare a mano, agli amministratori almeno tre giorni prima dell'adunanza o di un giorno nei casi di urgenza, almeno ogni trimestre, nonché quando il presidente lo ritenga utile o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti all'adunanza.

In caso di parità delle votazioni prevale il voto del presidente.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Art. 29 - Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, nulla escluso od eccettuato, salvo quanto sia espressamente riservato dal presente statuto all'assemblea dei soci.

Art. 30 - Al presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è autorizzato ad eseguire incassi di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni e da privati, rilasciandone liberatoria quietanza.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa, sindacale e fiscale.

Il presidente, in caso di urgenza o d'impedimento, è sostituito ad ogni effetto dal vice presidente.

Art. 31 - Il consiglio di amministrazione può delegare parte del proprio potere ad uno o più dei suoi membri.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 32 - Il Collegio Sindacale, quanto la legge lo impone come obbligatorio o quanto i soci deliberano di averlo nonostante la non obbligatorietà, è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti. Essi possono essere scelti anche tra i non soci della cooperativa e non hanno, stante la finalità sociale, diritto a compenso salvo diversa deliberazione dell'assemblea al momento della nomina.

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

TITOLO VI

SCIoglimento-LIQUIDAZIONE

Art. 33 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società dovrà procedere alla nomina di tre liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Art. 34 - In caso di cessazione della Società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 35 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente alla approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Art. 36 - Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga tra i soci o tra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorché solo tra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di un compromesso in quanto riguardante diritti disponibili, è deferita al giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre membri che giudica ritualmente e secondo diritto.

Il Collegio è nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. nella cui circoscrizione la Società ha la sua sede legale, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. Ove il Presidente designato non provveda, la nomina sarà richiesta, entro dieci giorni dalla scadenza del suddetto termine, al Presidente del Tribunale del luogo in cui la Società ha la sede legale. La sede dell'arbitrato è stabilita nell'ambito della Provincia in cui ha sede la Società. Il lodo arbitrale è sempre impugnabile.

Art. 37 - Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile, le leggi speciali sulla cooperazione e la legge 8 novembre 1991 n. 381 e le loro successive modificazioni ed integrazioni.

F.TI: MARIA ANTONIETTA ATTINA' - STEFANO POETA NOTAIO.

BOLLO ASSOLTO ALL'ORIGINE AI SENSI DEL D.M. 22/2/2007.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO.

AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 3 DEL D.P.R. 445/2000 CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.